



Studio Commerciale

Dott. Francesco Pedone

N° 125/A Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trani
N° 40 Albo Consulenti del Lavoro Ordine Prov.le BAT
N° 44117 Albo Revisori Legali Ministero della Giustizia

Perdite e svalutazioni su crediti

NORMATIVA CIVILISTICA

L'art. 2426 comma 1 numero 8) del Codice Civile stabilisce che i crediti devono essere iscritti in bilancio al **valore presumibile di realizzazione**.

Il valore nominale dei crediti deve essere quindi **rettificato** per tenere conto di perdite per inesigibilità, resi e rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni ed ogni altra causa di minor realizzo.

Per quanto riguarda in particolare le **perdite per inesigibilità**, la nuova versione del principio contabile OIC 15 (attualmente pubblicata in consultazione) distingue tra:

- perdite che possono essere **ragionevolmente previste** in base a valutazioni e stime degli amministratori sull'esigibilità dei crediti iscritti in bilancio;

perdite **realizzate** in dipendenza di elementi certi e precisi e quindi non derivanti da valutazioni degli amministratori sulla recuperabilità del credito.

NORMATIVA FISCALE

La disciplina fiscale di perdite e svalutazioni su crediti è contenuta negli art. 101 comma 5 e 106 del TUIR.

L'art. 106 stabilisce che **svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio** sono deducibili ai fini IRES in base ad un **criterio forfettario**: deducibilità massima pari allo 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti iscritti in bilancio, fino a che l'ammontare complessivo di svalutazioni e accantonamenti raggiunge il 5% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio.

Se gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti superano tali limiti, l'eccedenza è **fiscalmente indeducibile** e origina una **variazione in aumento** in dichiarazione dei redditi.





Studio Commerciale Dott. Francesco Pedone

CONTABILIZZAZIONE E BILANCIO

L'ammontare della svalutazione (*esempio: crediti vs/clienti € 100.000,00 x 0,5% = € 500,00*) per l'importo di € 500,00, va contabilizzata come segue:

DARE

Conto Economico, voce B10 d, Svalutazione crediti

AVERE

Fondo svalutazione crediti

NB: Il Fondo svalutazione crediti, nello stato patrimoniale, è una posta rettificativa dell'attivo "C II 1)"

"Crediti verso clienti".

Quando il credito diventa definitivamente inesigibile si storna mediante utilizzo del fondo e, l'eventuale maggiore perdita andrà contabilizzata a conto economico alla voce

"B 14 –Oneri diversi di gestione-".

Bisceglie, 12/04/2015

